

tempi delle ferie annuali; nel qual tempo sarà per altro permesso alli Giudici il riservare que' giorni che occorressero non festivi all'espedizione di Cause, che vi fossero di grave importanza, o non suscettibili di dilazione. Ed il luogo giuridico per la trattazion delle Cause, e Pubblicazione delle sentenze sarà quello dell'ordinaria Residenza de' Magnifici Provveditori di Comun, dovendo in tutte le Cause formarsi il giudizio con comunicazioni d'opinioni tra li congiudici, ed essere scritte, e pubblicate le sentenze nel modo stesso come si pubblicano, e scrivono nelle Cause ordinarie di Deputazione in prima istanza; le quali allora avranno forza di legale decisivo giudizio, quando vi concorrano due conformi opinioni delli tre Giudici: sopra il qual giudizio sarà sempre salvo alla parte soccombente di chiamarsene co' prescritti metodi gravata per la devoluzione del medesimo al Tribunale di Appello.

*Hieronymus Rivanelus, e Collegia
Judicum Magn. Civ. Veronæ Canc.*

Pubblicato li 3. Aprile 1798. ne' soliti
luoghi per Francesco Strabui pubblico
Trombetta molti presenti ec.